

Subito operative le novità introdotte dal dl 83/2015. Non serve il decreto del Mingiustizia

Anagrafe tributaria ai creditori

Accesso libero per cercare i beni pignorabili del debitore

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Il creditore ha diritto di accesso all'anagrafe tributaria per cercare beni pignorabili del proprio debitore. Previa autorizzazione del presidente del tribunale, ma senza dover attendere alcun decreto ministeriale attuativo. È quanto desumibile dall'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dal dl 83/2015, definitivamente convertito in legge. Il provvedimento ha rimosso, infatti, ogni dubbio interpretativo sulla possibilità delle ricerche dirette del creditore. E quindi non sono più attuali alcune prese di posizione giurisprudenziali più rigorose (difformi da altre più favorevoli al creditore), che subordinavano alla adozione di decreti attuativi la conoscibilità delle informazioni patrimoniali sui debitori. Ma vediamo di illustrare la questione.

Il dl 132/2014 ha affidato agli ufficiali giudiziari l'attività di ricerca dei beni da pignorare mediante consultazioni di banche dati pubbliche, compresa l'anagrafe tributaria. Il dl 132/2014 ha subordinato l'operatività del servizio a un regolamento attuativo sulle modalità di accesso degli ufficiali giudiziari. Si è, quindi, posto il problema se la novità debba essere di fatto tenuta in stand by, fino alla adozione di tale regolamento. In realtà l'art.155-quinquies delle disposizioni di attuazione prevede che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati previste le informazioni nelle stesse contenute. Quindi si bypassa l'ufficiale giudiziario. In effetti, il dl 83/2015, nella sua versione originaria, aveva modificato il comma 2 dell'art. 155-quinquies, precisando che l'accesso del creditore diretto tramite gestore si applicava, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità delle

strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Nonostante questa previsione (certo non scritta benissimo), alcune pronunce di merito avevano negato la possibilità dell'accesso del creditore diretto tramite gestore. Ad esempio, il tribunale di Alessandria, con decreto del 30 giugno 2015, ha ritenuto che il dl 83/2015 non abbia innovato nulla, in quanto comunque occorre attendere il decreto attuativo del ministero della giustizia, previsto dall'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. In sede di conversione del dl 83/2015, tuttavia, unitamente all'art. 155-quinquies, è stato modificato anche l'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

La situazione è ora la seguente. Innanzitutto (nuovo art. 155-quater, comma 1) si prevede che le p.a., che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di beni pignorabili, mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del ministero della giustizia. Fino all'adozione di regole tecniche specifiche, l'accesso dell'ufficiale giudiziario è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante della privacy. Il nuovo primo comma dell'art. 155-quater si chiude demandando al ministero della giustizia di pubblicare sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario. Il nuovo art. 155-quinquies ribadisce, al primo comma, la possibilità di accesso diretto del creditore (non più precedente e, quindi, fin dal precetto) ai gestori delle banche dati. Viene inserito il secondo comma, che, nella versione frutto degli emendamenti in sede di conversione, prevede che la disposizione di cui al primo comma (cioè l'accesso diretto al gestore) si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di



Da ItaliaOggi Sette del 10 agosto 2015

esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma (cioè l'elenco delle banche dati disponibili all'ufficiale giudiziario). Dunque l'art. 155-quater non prevede un decreto ministeriale (tra l'altro, proprio per questo, non è coordinato il richiamo a un tale decreto contenuto nell'articolo 155-quinquies primo comma); si prevede solo una richiesta di via Arenula alle p.a. che gestiscono banche dati rilevanti per la ricerca di beni pignorabili, una successiva convenzione, nelle more di regole tecniche specifiche e la pubblicazione sul portale internet del ministero della giustizia di un elenco delle banche dati utilizzabili dall'ufficiale giudiziario. Inoltre l'art. 155-quinquies, secondo comma, afferma la possibilità di accesso diretto fino alla pubblicazione dell'elenco. In sostanza, non essendoci più un decreto ex art.155-quater, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, cade il ragionamento che sospendeva fino a un tale decreto la possibilità di accesso diretto del creditore tramite il gestore della banca dati. E quindi il creditore può farsi autorizzare fin da subito dal presidente del tribunale a cercare beni pignorabili tramite l'anagrafe tributaria.

© Riproduzione riservata

